

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANTONIO 2021

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMANTEA CS VIALE REGINA
MARGHERITA 149

Numero REA: CS - 255153

Codice fiscale: 03752960785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

	- la Signora PAGNOTTA Concetta una quota di Euro 200,00 (duecento vir-	
	gola zero zero);	
	- la Signora PETRALIA Sara Maria una quota di Euro 200,00 (duecento vir-	
	gola zero zero).	
	4) L'organizzazione ed il funzionamento della Società Cooperativa sono sta-	
	biliti nei seguenti patti sociali:	
	"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	"COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANTONIO 2021"".	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Società coope-	
	rativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE SANT'ANTONIO	
	2021" .	
	La Cooperativa è Impresa Sociale ed Ente del Terzo Settore ai sensi dei De-	
	creti Legislativi n. 112 e 177 del 3 luglio 2017.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Amantea (CS), all'indirizzo risultan-	
	te dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.	
	Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità	
	locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza	
	stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopraindicato.	
	Spetta, invece, all'assemblea dei soci, deliberare la istituzione di sedi secon-	
	darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	
	6	

	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilases-	
	santa) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett.	
	a) della legge 381/91.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari, frui-	
	tori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsa-	
	bile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite	
	la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando conti-	
	nuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	7	

	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperati-	
	va stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con	
	cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attiva-	
	mente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organi-	
	smi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, promuo-	
	vendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita,	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coo-	
	perativa ha come oggetto:	
	- la gestione - diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati	
	in genere - di strutture per progetti di accoglienza, protezione ed integrazio-	
	ne a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, di mi-	
	granti, di rifugiati, di titolari di permesso di soggiorno per protezione sussi-	
	diaria o umanitaria, provvedendo, ove necessario, anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certifi-	
	cazioni, titoli di soggiorno, ecc.;	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività socio-culturale,	
	socio-assistenziale, educativa, ricreativa, sanitaria e socio-sanitaria per im-	
	8	

	migrati, minori, anziani e soggetti in difficoltà;	
	- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e	
	servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale, sani-	
	taria e lavorativa dei migranti, anche tramite azioni di mediazione intercultu-	
	rale, sociale e dei conflitti;	
	- l'accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno	
	nella ricerca alloggi, casa e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche di	
	persone inserite in differenti progetti di accoglienza, con particolare attenzio-	
	ne ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana;	
	- l'esercizio dell'attività di edilizia in genere e, in particolare, l'attività di ri-	
	strutturazione e manutenzione di immobili ed edifici di qualsiasi natura (qua-	
	li, a titolo esemplificativo, immobili civili, industriali, commerciali, rurali),	
	sia pubblici che privati, mediante esecuzione diretta e/o mediante stipulazio-	
	ne di appositi contratti di appalto/subappalto;	
	- la costruzione, gestione e manutenzione di immobili, impianti ed opere ci-	
	vili, industriali, stradali, portuali, aeroportuali, idriche, fognarie, elettriche e	
	sportive, sia di interesse pubblico che privato, anche mediante la partecipa-	
	zione ad apposite gare e bandi di appalto;	
	- la manutenzione e la pulizia delle strade pubbliche e private;	
	- la realizzazione, posa in opera, gestione e manutenzione di parchi, aiuole	
	ed aeree verdi, sia pubbliche che private;	
	- la pulizia di spiagge e litorali;	
	- la manutenzione e la gestione di impianti sportivi;	
	- i lavori di piccola manutenzione, anche domestica.	
	Per conseguire il proprio scopo la società può procedere ad accordi e con-	

	venzioni con privati ed enti pubblici, italiani o stranieri, diretti alla realizza-	
	zione, alla organizzazione ed alla gestione delle attività rientranti nel pro-	
	prio scopo nonchè ricevere contributi e finanziamenti dagli enti suddetti.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coo-	
	perativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	
	sopraelencati; potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria neces-	
	sarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia diretta-	
	mente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto	
	delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed in particolare nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui e-	
	sercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o uti-	
	li alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrazioni; potrà, inol-	
	tre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	

	to Regolamento approvato dall'Assemblea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi quali soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che (queste ultime solo se la cooperativa abbia almeno nove soci) apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano matu-	
	rato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della co-	
	operativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutuali-	
	stico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della coo-	
	perativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci. Ai fini del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previ-	
	ste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazio-	
	ne italiana, con il rispetto in particolare dell'art. 13 del D. Lgs 112/2017;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.	
	381/91, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo	
	11	

	dei soci;	
	3) soci fruitori, persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori, purchè la cooperativa abbia almeno nove soci, anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici o amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	12	

	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deci-	
	sioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente Statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario,	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termi-	
	ne, non superiore a cinque anni, fissato al momento della sua ammissione	
	per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	13	

	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ord-	
	inari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi	
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Soci volontari)	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa in qualità di soci volontari, coloro	
	che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della me-	
	desima.	
	Essi dovranno presentare apposita domanda, secondo quanto già previsto	
	dall'articolo 8 del presente statuto, indicando altresì la prestazione di lavoro	
	disponibile, a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti predetti, delibera	
	sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura dell'Organo amministrativo, in un'apposita sezione del libro	
	dei soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	

	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui all'articolo 9 del presente statuto	
	nonché quello di prestare la propria attività di lavoro in relazione alla dispo-	
	nibilità data dalla Cooperativa ed agli impegni assunti verso di essa, così co-	
	me previsto dal regolamento interno.	
	Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge, del presente statuto e	
	del regolamento ex L. 142/01, riguardanti i soci cooperatori.	
	Le loro prestazioni possono comunque essere utilizzate in misura comple-	
	mentare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori profes-	
	sionali previsti dalle disposizioni vigenti o anche da parte dei soci cooperato-	
	ri.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codi-	
	ce fiscale ed eventuale indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute e della categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massi-	
	mo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-	

	to e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, l'oggetto e la se-	
	de legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la delibe-	
	razione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessa-	
	ti.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministra-	
	tivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci-	
	no i soci con propria decisione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrati-	
	va allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 (Diritti ed obblighi del socio)	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, ai sensi dell'art	
	2476 c.c., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i	
	libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
	la domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni a-	
	dottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (tren-	
	ta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata o PEC alla Cooperativa.	
	c) alla cooperazione per il raggiungimento dei fini sociali, e ad astenersi da	
	ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi della cooperati-	
	va.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	

	sona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio	
	è diverso da persona fisica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni,	
	se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC al-	
	la Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	

Art. 12 (Esclusione)	
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dal-	
la legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutuali-	
stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o, nel caso di	
socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la coope-	
rativa;	
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del-	
l'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
(sessanta) giorni per adeguarsi;	
d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine	
di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle	
quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi ti-	
tolo;	
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
porti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
19	

	cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunica-	
	te ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.	
	Art. 14 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quo-	
	te versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diven-	
	ta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del co-	
	dice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono suben-	

	trare, ove vi consentano, nella partecipazione del socio deceduto previa deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le moda-	
	lità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso,	
	debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutuali-	
	stico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio ap-	
	prezzamento con le modalità previste dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determina-	
	ta nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calco-	
	lata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	

	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il reces-	
	so o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limi-	
	ti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 17 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettua-	
	ti dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e-	
	redi di soci deceduti;	
	c) dalla riserva da sovrapprezzo delle quote formata con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	22	

	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio - Ristorni)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione infor-	

	mativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura del progetto di bilan-	
	cio sociale, secondo linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle poli-	
	tiche sociali - sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all'art.	
	5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 - tenendo conto,	
	tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni	
	dell'impresa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.	
	Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente	
	al bilancio d'esercizio e redatto con particolare riguardo ai benefici prodotti	
	a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della	
	comunità territoriale.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati sepa-	
	ratamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestio-	
	ni mutualistiche.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione de-	
	gli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura indicata dalla legge;	
	b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla leg-	

	ge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superio-	
	re all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusiva-	
	mente dall'attività dei soci.	
	A tal fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio	
	d'esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguen-	
	do eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare in favore dei soci prestatori trattamenti economici ulterio-	
	ri a titolo di ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	· erogazione diretta di denaro;	

	· aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata consideran-	
	do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coopera-	
	tiva ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sot-	
	topongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili e dei ristorni;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543, dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	26	

	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.	
	Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	
	precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sul-	
	la base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adotta-	
	ta dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-	
	venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	

	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo ed idoneo ad	
	28	

	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domi-	
	cilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè	
	in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Nel caso	
	di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'av-	
	viso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettroni-	
	ca o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal so-	
	cio e che risultino espressamente dal libro soci.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente co-	
	stituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci, se nominati, tutti i presenti si dichiarano informati	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se	
	gli Amministratori o i Sindaci, ove nominati, non partecipano personalmen-	
	te all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da pro-	
	durre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nel-	
	la quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condi-	
	zioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riu-	
	nione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione dei verbali;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consta-	
	29	

	tare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vo-	
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presen-	
	ze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la pre-	
	senza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo nei casi previsti alle lettere	
	d), ed e) dell'articolo 20, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo	
	che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'articolo 20, nei quali è richiesto	
	il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano	
	dei presenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ma comunque deve	
	30	

	essere consentita l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare del-	
	la sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo	
	di tre voti come appresso specificato:	
	fino a 1000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto	
	voti 1 (uno);	
	oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino a 5.000,00 (cinquemila virgo-	
	la zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto voti 2 (due);	
	oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro di capitale sociale sotto-	
	scritto voti 3 (tre).	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente al-	
	l'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente	
	come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed	
	in genere il diritto di intervento all'assemblea.	

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)		
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
Art. 27 (Amministrazione)		
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto deci-	
	derà di volta in volta l'Assemblea dei soci al momento della nomina.	
	Se consentito dalla legge possono essere nominati amministratori anche sog-	
	getti non soci, ma in questo caso, e salva eventuale specifica previsione di	
	legge, la maggioranza degli amministratori deve essere composta da sogget-	
	ti soci.	
	Ai soggetti terzi eventualmente nominati amministratori si applicano i requi-	
	siti di professionalità, indipendenza e onorabilità di cui al D.Lgs.	
	n.112/2017.	
	Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomi-	
	na e comunque non oltre tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra	
	i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori perso-	
	32	

	ne giuridiche.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 28 (Compiti degli Amministratori)	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti	
	del Consiglio di Amministrazione, oppure ad un Comitato esecutivo forma-	
	to da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le e-	
	ventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo	
	Amministrativo e all'Organo di Controllo sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-	
	gior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-	
	rativa e dalle sue controllate.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sinda-	
	ci, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	

	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,	
	purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'as-	
	semblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio deca-	
	de. In questo caso, e in caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammini-	
	stratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Or-	
	gano di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti	
	di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza di Organo di Controllo,	
	gli Amministratori non cessati sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del	
	loro ufficio.	
	I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in	
	misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio,	
	nonchè determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare	
	l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabili-	
	te con decisione dei soci.	
	Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo	
	ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	34	

	di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza spetta anche ai singoli amministratori delegati eventual-	
	mente nominati, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del-	
	l'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	La rappresentanza della Società spetta anche ai Direttori, agli Institori ed ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un	
	organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della	
	nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindaca-	
	le composto da tre membri effettivi e due supplenti; può altresì nominare un	
	revisore, con il solo compito del controllo contabile.	
	Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., la nomina dell'organo di controllo è ob-	
	bligatoria.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per ta-	
	le organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di	
	controllo, che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro; l'assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti	

	ad un revisore legale o ad una società di revisione legale.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono essere iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione nei casi espressamente previsti dalla legge.	
	Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare	

	re i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabora-	
	re appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statuta-	
	rie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le man-	
	sioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nel-	
	l'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-	
	ne ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	
	mo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve esse-	
	re devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione prevalente.	
	L'Organo Amministrativo e l'Organo di controllo, se nominato, documente-	

	ranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrati-	
	va al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513	
	c.c. Inoltre, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, indi-	
	cheranno specificamente nelle relazioni illustrative i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico determinato dai	
	diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto, tenendo	
	conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative	
	sociali ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quan-	
	to compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	5) I componenti determinano di affidare l'amministrazione della Società ad	
	un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che resteranno	
	in carica per tre anni, venendo così a scadere alla data dell'assemblea che	
	verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si	
	chiuderà il trentuno dicembre duemilaventitre.	
	A costituire il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i Si-	
	gnori COCCIMIGLIO Antonio, PAGNOTTA Concetta e PETRALIA Sara	
	Maria, sopraggeneralizzati, i quali accettano, dichiarando che nei loro con-	
	fronti non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal-	
	le norme vigenti. viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne il Signor COCCIMIGLIO Antonio , che accetta; viene nominato Vice	
	38	